

# REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2021

## 1. Norme generali

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali Elettive, sono regolate dallo Statuto Federale e dalle norme del presente Regolamento.

Si applica, altresì, il vigente Regolamento Organico Federale nei limiti di compatibilità.

## 2. Diritto di partecipazione

Ai sensi delle vigenti norme statutarie hanno diritto di prendere parte ai lavori dell'Assemblea i Presidenti, i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto, oltre al Presidente della Federazione, ai Dirigenti Federali Centrali, ai Revisori dei Conti, al Segretario Generale, ai Presidenti ed ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali.

La mancata riaffiliazione per l'anno 2021 preclude il diritto di partecipazione all'Assemblea.

È, altresì, preclusa la partecipazione all'Assemblea a coloro che risultano colpiti da sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Ciascun Delegato deve esibire un documento di riconoscimento valido.

## 3. Deleghe

I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati per la stessa Società Sportiva, esclusi Atleti ed Insegnanti Tecnici (c.d. "delega interna"). I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe, purché i deleganti appartengano allo stesso Settore ed alla stessa categoria nella misura massima di altre quattro Società Sportive (c.d. "delega esterna").

I Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici maggiorenni ed in attività, eletti nelle rispettive Assemblee Sociali di categoria, devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata della Società Sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale Rappresentante della stessa;
- la denominazione della Società Sportiva delegata nonché le generalità del legale Rappresentante della stessa.

#### 4. Diritto di voto

Hanno diritto ad un voto i Gruppi Sportivi, firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 Art. 6, e le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, riaffiliate al Judo, alla Lotta ed al Karate, che hanno maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi immediatamente precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che abbiano svolto attività agonistica riportando almeno 1 punto nella Classifica Generale delle Società Sportive nel corso del triennio 2017-2019, come deliberato dal Consiglio Federale del 25/09/2020 (vedi Comunicato n. 14/2020) e anche ai sensi della Delibera CONI n. 1669 del 5 agosto 2020.

Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base e che si classificano entro i primi centocinquanta posti in base alla Classifica Generale delle Società Sportive del triennio 2017-2019 sono aggiunti i seguenti voti plurimi:

|     |      |    |      |       |          |
|-----|------|----|------|-------|----------|
| dal | 1°   | al | 30°  | posto | 24 voti; |
| dal | 31°  | al | 60°  | "     | 19 voti; |
| dal | 61°  | al | 90°  | "     | 14 voti; |
| dal | 91°  | al | 120° | "     | 9 voti;  |
| dal | 121° | al | 150° | "     | 4 voti.  |

Le classifiche annuali e la Classifica Generale delle Società Sportive del triennio 2017-2019 sono pubblicate sul Sito Internet Federale all'indirizzo: [www.fijlkam.it](http://www.fijlkam.it).

#### 5. Impugnazione della classifica e dei voti risultanti dalla relativa tabella

Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul Sito Internet Federale, l'Affiliata avente diritto al voto, l'Affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa

attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale Rappresentante dell’Affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata di qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Laddove l’impugnazione riguardi l’errata attribuzione di voti ad altra/e Affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al Punto precedente anche all’Affiliata o alle Affiliate controinteressata/e la/le quale/i ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul Sito Internet Federale.

Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre appello innanzi alla Corte Federale di Appello. L’appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda le eventuali Affiliate controinteressate vale quanto previsto al Punto precedente.

La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia alle eventuali Affiliate controinteressate e deve essere contemporaneamente pubblicata sul Sito Internet Federale.

In caso di accoglimento del ricorso e/o dell’appello, la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul Sito Internet Federale.

## **6. Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche federali e sociali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIJLKAM e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

c) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Sono eleggibili alle cariche federali le persone che siano o siano state tesserate, nell'ultimo decennio, alla Federazione per almeno ventiquattro mesi. Per gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici tale requisito deve sussistere nell'ambito della specifica categoria. Inoltre, gli Atleti devono aver preso parte, nell'arco di 2 anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello almeno nazionale inserite nel Calendario Federale.

Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con gli Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale altresì devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

È richiesta l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono candidarsi anche persone non tesserate alla Federazione.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

## 7. Presentazione delle candidature

Le candidature, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto Federale, devono essere inviate alla Segreteria Federale e pervenire entro le ore 12:00 del 30° giorno precedente l'Assemblea con plico raccomandato (si consiglia l'utilizzo della modalità Raccomandata 1 o Corriere). E' equipollente l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (segreteria.federale@cert.fijklkam.it) con allegati in PDF firmati. Alla lettera di candidatura dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

La Segreteria Federale, dopo aver verificato la regolarità delle candidature sotto il profilo formale e della presenza delle dichiarazioni prescritte, provvederà a pubblicarle sul Sito Internet Federale, con link diretto dalla homepage, entro le ore 24:00 del medesimo giorno.

Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e da quello degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti ad almeno cinque Comitati Regionali:

- a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno trenta Società Sportive per Settore;
- b) per la carica di Consigliere di Settore (Atleta e Tecnico compresi), da almeno venticinque Società Sportive del Settore.

Le proposte devono essere sottoscritte dal Presidente Sociale (per la carica di Presidente della Federazione e di Consigliere di Settore / Categoria Dirigenti) o dal Rappresentante degli Atleti (per la carica di Consigliere di Settore / Categoria Rappresentante Atleti) o dal Rappresentante degli Insegnanti Tecnici (per la carica di Consigliere di Settore / Categoria Rappresentante Insegnanti Tecnici) delle Società Sportive aventi diritto di voto.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando **esclusivamente il modello allegato al Comunicato** ovvero, a pena di inammissibilità, copia identica del medesimo. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo Candidato per ciascuna delle tre componenti.

Ciascun Candidato può concorrere soltanto ad una carica.

La Segreteria Generale provvederà successivamente, anche dopo la celebrazione dell'Assemblea, a verificare la sussistenza dei presupposti di eleggibilità richiedendo agli interessati, anche a campione, la produzione dei documenti a comprova delle dichiarazioni autocertificate (potranno essere richiesti in tale fase i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, notizie al CONI ed alle FSN circa eventuali squalifiche sportive riportate in diverse organizzazioni, documentazione reddituale, etc.).

## **8. Impugnazione delle candidature**

L'elenco delle candidature, ai sensi dell'Art. 6.1.6 dei Principi, è pubblicato sul Sito Internet Federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione.

Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul Sito Internet Federale il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale.

Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato di qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al Punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere

comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul Sito Internet Federale.

Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al Punto precedente.

La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul Sito Internet Federale.

In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul Sito Internet Federale.

## **9. Commissione Verifica Poteri**

La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 16, Punto 12), dello Statuto Federale. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

La Commissione è composta di un Presidente e di sei Membri.

Il Consiglio Federale può nominare delle Sottocommissioni Verifica Poteri, che operano a supporto organizzativo della Commissione Verifica Poteri.

La Commissione Verifica Poteri dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche federali.

I compiti della Commissione Verifica Poteri sono:

- a) controllare l'identità dei Rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
- b) accertare la validità delle deleghe;
- c) controllare l'identità dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici;
- d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia

insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Le decisioni, adottate a maggioranza, sono definitive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale dal quale devono risultare:

a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore;

b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.

Le modalità di funzionamento della Commissione Verifica Poteri possono essere modificate, con provvedimento adottato dal suo Presidente, in base all'utilizzo del sistema di accreditamento informatizzato. La reportistica rilasciata dal sistema, validata con la sottoscrizione dei Componenti della Commissione Verifica Poteri, integra il verbale di cui al Punto precedente.

## **10. Commissione Scrutinio**

La Commissione Scrutinio, Organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 16, Punto 12), dello Statuto Federale.

La Commissione Scrutinio è composta di un Presidente e di sei Membri.

Il Consiglio Federale può nominare delle Sottocommissioni Scrutinio che operano a supporto organizzativo della Commissione Scrutinio.

La Commissione Scrutinio dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali ed i componenti della Commissione Verifica Poteri, salvo che questi ultimi non abbiano esaurito i lavori in tale veste.

I compiti della Commissione Scrutinio sono:

a) provvedere allo scrutinio nelle votazioni;

b) redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.

Le modalità di funzionamento della Commissione Scrutinio possono essere modificate, con provvedimento adottato dal suo Presidente, in base all'utilizzo del sistema di accreditamento informatizzato. La reportistica rilasciata dal sistema, validata con la



sottoscrizione dei componenti della Commissione Scrutinio, integra il verbale di cui al Punto precedente ed è titolo valido per la proclamazione degli eletti.

## **11. Modalità di svolgimento dell'Assemblea**

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista nell'Art. 16 dello Statuto Federale.

In caso affermativo, passa a redigere gli atti di cui al Punto 9 del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i Rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente della Federazione, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all'apertura dell'Assemblea e l'invita ad eleggere un Presidente ed un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto nell'Art. 16 dello Statuto Federale;
- e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti

gli atti ad essa relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni alle cariche elettive, ad eccezione della Presidenza Assembleare, sono svolte con modalità elettronica mediante adozione di un sistema informatizzato, che sarà ampiamente illustrato in Assemblea e che risponde alle linee guida emanate dal CONI in materia ed allegate al presente Regolamento.

## **12. Svolgimento dello scrutinio**

Ai fini dell'attuazione dell'Art.18, Punto 1bis) dello Statuto Federale, nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a quattro.

Si procede nell'ordine allo scrutinio delle votazioni per i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici, per i Rappresentanti degli Atleti ed, infine, per i Rappresentanti dei Dirigenti.

Qualora dall'effettuazione dello scrutinio non risultino soddisfatte le quote di genere obbligatorie in numero di quattro, con almeno una componente tra i Rappresentanti Atleti, si applicano i criteri correttivi di cui al successivo articolo 13.

## **13. Eventuale Integrazione delle Quote di Genere**

All'integrazione delle quote di genere nel numero necessario si procede come segue.

1) (Integrazione "orizzontale" per la categoria Atleti) - Qualora dall'esito del voto per i Rappresentanti degli Atleti non risulti tra i candidati maggiormente suffragati almeno un candidato di genere diverso, il candidato nella categoria Atleti di genere diverso che ha ottenuto il miglior quoziente (calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria categoria) rispetto ai candidati di genere diverso degli altri Settori della medesima categoria, prevarrà sul candidato di altro genere maggiormente suffragato nel medesimo Settore e, quindi, risulterà eletto in sua vece.

Verranno escluse dal ripescaggio di cui al punto precedente le categorie Atleti dei Settori che:

- nelle altre categorie hanno già coperta la componente di genere diverso riportando un numero di eletti di genere diverso superiore ad uno;

- nelle altre categorie hanno già coperta la componente di genere diverso riportando un numero di eletti di genere diverso uguale ad uno, se il numero complessivo di eletti di

genere diverso tra tutti i Settori è uguale o superiore a tre e c'è un Settore che non ha coperta la componente di genere diverso;

2) (Integrazione "verticale" per Settori) - Fermo il precedente e prioritario criterio, qualora risultino uno o più Settori senza un candidato eletto di genere diverso, in tali Settori il candidato di genere diverso che tra tutte le categorie abbia riportato il miglior quoziente (calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria categoria), prevarrà sul candidato maggiormente suffragato nella medesima categoria e, quindi, risulterà eletto in sua vece; qualora il ripescaggio avvenga in categoria Dirigenti, prevarrà sul candidato secondo posizionato in graduatoria e, quindi, risulterà eletto in sua vece.

Qualora, in applicazione del criterio 2), siano in astratto ripescabili 3 candidati di genere diverso in categoria Atleti, il candidato di genere diverso ripescabile in categoria Atleti che ha ottenuto il minor quoziente (calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria categoria) rispetto ai candidati di genere diverso ripescabili in categoria Atleti degli altri Settori non potrà essere ripescato. Al suo posto sarà ripescato il candidato di genere diverso che, nel medesimo Settore, ha ottenuto il secondo quoziente più alto.

3) (Criteri compensativi) - Qualora, anche in applicazione del criterio 1) e 2), la riserva di genere non sia stata soddisfatta, rendendo quindi necessario il ripescaggio di un quarto candidato di genere diverso, il candidato di genere diverso che, tra tutti i Settori, ha riportato il miglior quoziente (calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria categoria), prevarrà sul candidato maggiormente suffragato nella medesima categoria del medesimo Settore e, quindi, risulterà eletto in sua vece.

Per garantire l'equa rappresentanza della categoria Dirigenti, vengono esclusi dalla applicazione del presente criterio 3) le categorie Dirigenti dei Settori già rappresentati da un candidato maschile ed uno femminile risultati eletti anche per effetto del ripescaggio.

Qualora siano stati eletti, anche tramite ripescaggio, due candidati di genere diverso nella categoria Atleti di due Settori diversi, viene esclusa dall'applicazione dei criteri 2) e 3) la categoria Atleti del Settore rimanente.

4) (Criterio residuale) – Qualora si dovesse verificare un caso non risolvibile mediante l'applicazione in ordine progressivo dei precedenti criteri 1), 2) e 3) la Commissione Scrutinio potrà interpretare gli stessi criteri in via estensiva e/o analogica al fine della massima possibile ed equa distribuzione della componente di genere diverso per

Settori e per categorie.

#### **14. Verbale dell'Assemblea**

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro dieci giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.

Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

**Allegato: Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico (Assemblee elettive FSN/DSA per il quadriennio 2021-2024).**